



DECISIONE D'UFFICIO

Lotta contro la tubercolosi nei cervi rossi in libertà Determinazione di una zona di osservazione

1. La tubercolosi (TBC) è una malattia infettiva batterica cronica. Può colpire animali ed esseri umani. La malattia è causata da diversi batteri. Il *Mycobacterium caprae* è attualmente l'agente patogeno dominante dei casi di tubercolosi noti riscontrati nel cervo rosso in Austria occidentale e in Germania meridionale. Tale agente patogeno è trasmissibile sia ai bovini sia agli esseri umani. Ad oggi, nonostante intense strategie di caccia, in Austria occidentale (Vorarlberg, Tirolo) vengono ripetutamente individuati cervi affetti da TBC in uno stato avanzato. Inoltre, l'epizoozia è stata regolarmente trasmessa agli effettivi di animali da reddito.
2. Quale misura di prevenzione per evitare un contagio con la TBC degli effettivi di animali da reddito per mezzo di contatti diretti o indiretti con animali selvatici malati, con decisione dell'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali del 3 giugno 2024 il divieto di foraggiamento attivo e passivo di ungulati (cervo, capriolo, camoscio, stambecco) da parte di privati sul territorio dei Comuni di Fläsch, Maienfeld, Jenins, Malans, Landquart, Seewis, Grüşch, Schiers, Luzein, Furna, Jenaz, Fideris, Küblis, Conters, Klosters, Zernez, Scuol, Valsot e Samnaun disposto già il 1° settembre 2016 è stato prolungato a tempo indeterminato.
3. Nell'autunno 2024 si sono verificati nuovi casi di TBC nella selvaggina nelle immediate vicinanze del confine con i Grigioni. Di conseguenza, la probabilità di un'introduzione dell'epizoozia nel Cantone aumenta sempre più. Occorre adottare ulteriori provvedimenti volti a valutare la situazione epidemiologica (evoluzione della prevalenza), a mantenere sani i cervi rossi e a impedire una trasmissione dell'epizoozia agli animali domestici nonché verificarne costantemente l'efficacia.
4. Conformemente all'art. 1 e all'art. 1a cpv. 2 della legge sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), nonché all'art. 3 dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), la TBC è considerata un'epizoozia da eradicare.

Conformemente all'art. 10 LFE il Consiglio federale stabilisce i provvedimenti di lotta. La lotta contro la TBC a seguito di infezioni tra l'altro con *Mycobacterium caprae* è disciplinata negli art. 158 segg. OFE. Secondo l'art. 158 cpv. 2 OFE, se è diagnosticata l'epizootia in altre specie animali, il veterinario cantonale ordina i provvedimenti applicabili nella lotta contro la tubercolosi bovina. L'art. 165a OFE contiene un elenco di possibili provvedimenti che il veterinario cantonale deve adottare in caso di sospetto di TBC in animali selvatici in libertà. Sulla base dell'art. 165a OFE, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ha emanato le Direttive tecniche concernenti le misure contro la tubercolosi nei cervi rossi in libertà con effetto al 1° febbraio 2024.

5. Nel Cantone dei Grigioni, nelle relative disposizioni esecutive si trovano ulteriori basi che conferiscono al veterinario cantonale la competenza per disporre provvedimenti. Ad esempio, secondo l'art. 5 cpv. 2 della legge sulla veterinaria (LVet; CSC 914.000), l'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali è competente per la disposizione di provvedimenti volti ad evitare la diffusione o ad eliminare epizootie o altre malattie di animali, per quanto non siano competenti altre autorità della Confederazione o del Cantone. Secondo l'art. 39 cpv. 1 LVet il veterinario cantonale può disporre tutti i provvedimenti necessari alla lotta contro la diffusione di epizootie.
6. Sulla scorta di tali basi e in considerazione della situazione epizootica è opportuno stabilire una zona di osservazione in Prettigovia in cui occorre esaminare la presenza di TBC in campioni del 30 per cento di tutti i cervi rossi sani abbattuti.

L'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali decide:

1. Viene stabilita una zona di osservazione per i territori dei Comuni di Seewis, Gräsch, Schiers, Luzein nonché Küblis e per il territorio della frazione di Saas quale parte del Comune di Klosters, che si trovano a nord-est del fiume Landquart.
2. Nella zona di osservazione si applicano i seguenti provvedimenti:
 - a) Affinché l'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali (USDA) possa analizzare in laboratorio un campione del 30 per cento degli animali abbattuti, i cacciatori devono prelevare secondo le istruzioni dell'USDA campioni di linfonodi e di tessuti alterati da tutti i cervi sani abbattuti durante la caccia alta e la caccia speciale.

- b) L'Ufficio per la caccia e la pesca (UCP) e i guardiani della selvaggina devono abbattere sull'arco di tutto l'anno, indipendentemente dal periodo di protezione e dalla classe d'età, i cervi nei quali i guardiani della selvaggina dell'Ufficio per la caccia e la pesca (UCP) rilevano il minimo sospetto di malattia o una deviazione dalla norma in termini di aspetto esterno (in particolare caratteristiche come cachessia, pelame alterato o cambio di pelo ritardato) e/o comportamento (in particolare isolamento, mancanza di comportamento di fuga). Dagli animali abbattuti devono essere prelevati secondo le istruzioni dell'USDA campioni di linfonodi e di tessuti alterati per l'analisi in laboratorio.
 - c) Se lo stato della carcassa consente il prelievo di campioni, i guardiani della selvaggina devono prelevare tutto l'anno secondo le istruzioni dell'USDA campioni da cervi trovati morti (selvaggina perita e selvaggina infortunata) per l'analisi in laboratorio.
 - d) In presenza di modificazioni degli organi specifiche per la tubercolosi riscontrate su cervi abbattuti o morti secondo le lett. b e c, il guardiano della selvaggina deve coinvolgere un veterinario ufficiale. Dopo l'analisi e il prelievo di campioni effettuati dal veterinario ufficiale, carcasse e viscere di animali che presentano sintomi di malattia devono essere smaltiti presso i centri regionali di raccolta delle carcasse.
3. La presente decisione e i provvedimenti disposti sono limitati nel tempo e sono validi a partire dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale fino al 31 dicembre 2025.
4. Si richiama l'attenzione sul fatto che il divieto di foraggiamento attivo e passivo di ungulati (cervo, capriolo, camoscio, stambecco) da parte di privati conformemente alla decisione dell'USDA del 3 giugno 2024 sul territorio dei Comuni di Fläsch, Maienfeld, Jenins, Malans, Landquart, Seewis, Grüşch, Schiers, Luzein, Furna, Jenaz, Fideris, Küblis, Conters, Klosters, Zernez, Scuol, Valsot e Samnaun rimane valido.
5. Conformemente all'art. 48a della legge sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), è punito con la multa chiunque viola intenzionalmente una decisione pronunciata nei suoi confronti sotto comminatoria della pena prevista da tale articolo.
6. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Dipartimento dell'economia pubblica e socialità, Ringstrasse 10, 7001 Coira, entro 30 giorni dalla pubblicazione. Il ricorso deve contenere un'istanza e una motivazione, deve essere firmato e inoltrato in duplice copia.
7. La presente decisione e la zona di osservazione devono essere pubblicati in forma adeguata (Foglio ufficiale cantonale, ecc.).

Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari
e la salute degli animali

Bearth G
Giochen Bearth

Data: 29 ottobre 2024

Veterinario cantonale

